

Serie Ordinaria n. 51 - Lunedì 17 dicembre 2018

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 449 del 10 dicembre 2018

Attuazione dell'avviso pubblico del 9 giugno 2017 - Ottavo provvedimento. Disposizioni concernenti la riapertura dei termini per la presentazione tardiva di domande finalizzate alla concessione di contributi per la riparazione, il ripristino - Anche con miglioramento sismico - O la demolizione e la ricostruzione di edifici ad uso abitativo o misto - Abitazioni non principali ed immobili pluriunità - Che abbiano subito danni in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che siano state oggetto di segnalazione nell'ambito del processo di ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 effettuato con l'avviso pubblico del 9 giugno 2017. edifici temporaneamente o parzialmente inagibili (esiti B-C) ovvero interamente inagibili (esiti E0, E1, E2 ED E3)

Il Presidente della Regione Lombardia

in qualità di

Commissario delegato

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con Legge 4 dicembre 2017, n. 172, sino alla data del 31 dicembre 2020.

Vista la Decisione C(2012)9853 della Commissione Europea relativa all' Aiuto di Stato SA.35413 (2012/NN) per tutti i settori tranne quello agricolo e la sua successiva modifica C(2016)7085-final, Aiuto di Stato SA.46610 (2016/N), con la quale è stata estesa la durata del regime permettendo la concessione degli aiuti fino al termine del 30 giugno 2018.

Viste altresì le Decisioni della Commissione Europea relativi agli Aiuti di Stato per il settore agricolo: C(2012)9471 aiuto SA.35482 (2012/N), modificata ed integrata con le Decisioni C(2015)2891-final, Aiuto SA.39900 (2014/N) e C(2015)4068-final del 15 giugno 2015, nonché la Decisione C(2016)2870-final del 3 maggio 2016, relativa all' Aiuto di Stato SA.44034 (2016/N), con la quale è stato stabilito il termine ultimo per i pagamenti nei territori della Regione Emilia-Romagna e Lombardia al 31 dicembre 2018.

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell'art. 1, comma 2 del d.l. n. 74/2012, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art.3, comma 1, lettera 1), del d.l. n. 74/2012, secondo le modalità del finanziamento agevolato.

Visto altresì il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante «*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*» (nel seguito semplicemente d.lgs. n. 159/2011).

Richiamate le proprie precedenti ordinanze:

- 20 febbraio 2013, n. 15 recante: «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (ESITO B-C)*» e sue successive modifiche ed integrazioni;
- 20 febbraio 2013, n. 16, recante: «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)*» e sue successive modifiche ed integrazioni.

Ricordato che le succitate Ordinanze prevedevano entrambe quale termine perentorio di scadenza per la presentazione delle istanze di contributo da parte degli aventi diritto la data del 31 dicembre 2014 e che detto termine è ampiamente decorso.

Ricordato altresì che il *Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto* dei sindaci ha richiesto al Commissario delegato di effettuare una ricognizione dei bisogni residui legati alla ricostruzione delle civili abitazioni rese inagibili o danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che non avessero mai ricevuto ristoro dei danni subiti.

Dato atto del fatto che anche il *Comitato di Indirizzo* dei Sindaci dei Comuni terremotati, organo istituzionale di supporto alla attività di coordinamento e di gestione delle azioni necessarie alla ricostruzione nei territori colpiti dal sisma e poste in capo al Commissario, istituito con decreto del Commissario n. 5343 del 20 giugno 2013, ha espresso parere positivo all'effettuazione della suddetta ricognizione nella seduta del 19 maggio 2017.

Dato atto inoltre del fatto che la succitata richiesta - fra altre - ha trovato piena soddisfazione nella pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 26 del 26 giugno 2017 dell'Avviso Pubblico del 9 giugno 2017 «*inerente la ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i quali non sia ancora stato richiesto un contributo pubblico finalizzato al loro ripristino*», in forza del quale sono state poi raccolte dagli interessati «*schede di segnalazione del danno*» per diverse tipologie di immobili, ivi comprese quelle relative ad edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo.

Ricordato che gli esiti della ricognizione sono stati illustrati e trasmessi ai Sindaci del *Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto* per le valutazioni di competenza circa i contenuti e l'entità delle segnalazioni pervenute.

Preso atto del verbale dell'incontro tenutosi a San Benedetto Po (MN) il 25 ottobre 2017 tra i Sindaci del cosiddetto «*cratere sismico*» e notificato alla Gestione Commissariale nella seduta del più volte citato Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto dei sindaci del 12 dicembre 2017, nel corso del quale sono state ratificate le proposte - unanimemente definite - per dare risposta alle esigenze segnalate dal territorio con la trasmissione delle citate «*schede di segnalazione del danno*» in esito al suddetto Avviso Pubblico.

Preso atto altresì del fatto che, fra le proposte avanzate dai Sindaci, c'è anche quella di intervenire in favore degli immobili di civile abitazione in uso al momento del sisma come «*abitazioni non principali*» e degli immobili pluriunità ad uso misto (contenenti cioè unità ad uso di civile abitazione ed unità ad uso produttivo) che siano risultate inagibili a causa dei danni provocati a suo tempo dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che siano nuovamente destinate - una volta ripristinate - all'uso originario ante-sisma.

Valutato di dover assicurare equità e parità di trattamento ai soggetti danneggiati dal sisma, garantendo, ai cittadini che abbiano visto il proprio immobile reso inagibile o distrutto in seguito agli eventi sismici del maggio 2012, la possibilità di poter accedere ai contributi previsti per la specifica tipologia di edificio e di danno subito.

Preso atto della residua disponibilità finanziaria depositata nella Contabilità Speciale n. 5713 di circa 80 milioni di euro ad oggi non ancora assegnati ad alcuna linea di finanziamento relativa alla ricostruzione.

Visto altresì il «Rapporto circa lo stato della ricostruzione del 2 maggio 2018» nel quale sulla base dei contributi concessi nell'ultimo anno si stima che la conclusione delle istruttorie ancora aperte potrebbe portare ad un ulteriore ed aggiuntiva disponibilità finanziaria di ulteriori 40 milioni di euro.

Visto l'esito dell'incontro del 24 maggio 2018 nell'ambito del Gruppo di Lavoro Tecnico Allargato dei Sindaci, nel quale si è deciso di procedere all'attuazione dell'Avviso Pubblico secondo diverse direttrici progressive di intervento.

Preso atto dell'esito negativo dell'ulteriore tentativo agito con il Governo Italiano e con la Commissione Europea finalizzato all'ottenimento di ulteriori proroghe dei termini fissati in materia di Aiuti di Stato, sia per quanto riguarda le attività «non agricole», che per le attività «agricole».

Vista la propria precedente ordinanza 1° agosto 2018, n. 411 «Attuazione dell'avviso pubblico del 9 giugno 2017, recante: «Avviso inerente la ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i quali non sia ancora stato chiesto un contributo pubblico finalizzato al loro ripristino» - terzo provvedimento - disposizioni in ordine alle schede danno D ed E presentate ed altri provvedimenti», mediante la quale - fra l'altro - è stato disposto:

- di prendere atto delle proposte attuative del Soggetto Attuatore circa le attività di sistematizzazione dei dati delle Schede Danno di tipologia D e tipologia E pervenute in seguito all'Avviso Pubblico del 9 giugno 2017, nonché di procedere ad una armonizzazione e razionalizzazione degli interventi con queste presentati, riconducendoli alle linee di contribuzione per la ricostruzione post-sisma attive ai sensi del d.l. n. 74/2012 e s.m.i.;
- di agire, per dare ristoro alle imprese danneggiate dal sisma, attraverso lo strumento degli Aiuti di Piccola Entità, cosiddetto «De Minimis», che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza e senza obbligo di notifica, nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento UE della Commissione n. 1407/2013.

Dato atto in particolare del fatto che, con detta ordinanza n. 411, sono stati individuati gli interventi potenzialmente riconducibili ai contributi per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze Commissariali n. 15 e 16 e loro s.m.i. (Allegato A), consentendo in questo modo l'individuazione dell'esatta consistenza numerica delle Schede Danno riferibili ad interventi da effettuarsi sugli immobili ad uso di civile abitazione (mono e pluriunità), nonché per quelli ad uso misto, contenenti cioè nella medesima unità strutturale (edificio) sia unità ad uso abitativo, che unità ad uso produttivo in esercizio al momento del sisma, così come meglio definite rispettivamente all'art. 2, comma 6, dell'ordinanza n. 15 e s.m.i. ovvero all'art. 2, comma 10, dell'ordinanza n. 16 e s.m.i..

Ricordato che le modalità ed i criteri per la presentazione tardiva di domande finalizzate alla concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la demolizione e la ricostruzione di edifici ad esclusivo uso abitativo in uso come abitazioni principali al momento del sisma sono già stati disciplinati con propria precedente ordinanza 29 giugno 2018, n. 400, alla quale le presenti disposizioni andranno ad affiancarsi al fine di completare l'attuazione dell'Avviso Pubblico del 9 giugno 2017 per quanto stabilito nell'ambito del Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto dei Sindaci e del Comitato di Indirizzo.

Ritenuto, in forza delle verifiche speditive effettuate dai Comuni maggiormente colpiti dal sisma, i quali hanno esaminato, prendendo a riferimento i parametri di cui alle ordinanze 15 e 16 e s.m.i., le diverse Schede Danno presentate, che, con i Fondi residui oggi presenti nella Contabilità Speciale n. 5713, sussista ragionevolmente una copertura finanziaria sufficiente a garantire la concessione di contributi per le possibili istanze tardive che saranno presentate ai sensi del presente atto.

Ritenuto conseguentemente di poter consentire una riapertura dei termini di presentazione delle istanze di contributo, per gli immobili ad uso di civile abitazione (mono e pluriunità), nonché per quelli ad uso misto, contenenti cioè nella medesima unità strutturale (edificio) sia unità ad uso abitativo, che unità ad uso produttivo in esercizio al momento del sisma, che abbiano subito danni in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - risultando in seguito ad essi inagibili - e che siano stati oggetto di segnalazione nell'ambito del processo di ricognizione del fabbisogno residuo effettuato con l'Avviso Pubblico del 9 giugno 2017.

Ritenuto di dover derogare agli obblighi previsti dai commi 5° e 6° dell'articolo 6 dell'ordinanze commissariali nn. 15 e 16 e loro s.m.i., stante la progressiva diminuzione del numero dei soggetti temporaneamente privi di abitazione di cui all'articolo 6, com-

ma 5°, delle citate ordinanze commissariali nn. 15 e 16, ancor più al termine dell'esecuzione degli interventi de quo, tale per cui il mantenimento di tali obblighi determinerebbe un aggravio ingiustificato e non proporzionato del procedimento.

Richiamata l'ordinanza 7 giugno 2018, n. 391 «Attuazione dell'Avviso Pubblico del 9 giugno 2017. Avviso inerente la ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i quali non sia ancora stato chiesto un contributo pubblico finalizzato al loro ripristino - Primo provvedimento» con la quale - tra l'altro - si dispone al punto 5. «di procedere per quanto riguarda le Civili Abitazioni all'adozione di una prossima ordinanza attuativa in linea con le disposizioni già assunte con le ordinanze 15 e 16 e s.m.i.».

Acquisito il parere favorevole del Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto dei sindaci nella seduta del 15 novembre 2018.

Comunicata l'intenzione di emettere il presente provvedimento al Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 13 novembre 2018.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

Articolo 1

Ambito di Applicazione

1. Le previsioni di cui alla presente ordinanza si applicano esclusivamente ai «soggetti titolari a richiedere il contributo», come meglio identificati ai rispettivi articoli 1-bis delle ordinanze commissariali n. 15 e n.16 e loro successive modifiche ed integrazioni, che si trovino nelle seguenti specifiche condizioni:

- abbiano partecipato alla «ricognizione del fabbisogno residuo» effettuata con Avviso Pubblico del Commissario delegato del 9 giugno 2017 ed abbiano presentato, entro i termini prescritti, la prevista «scheda di segnalazione del danno», alternativamente di tipologie:
 - a «Edificio composto da un'unica unità immobiliare a destinazione abitativa» eccezion fatta per gli edifici e le unità immobiliari adibiti ad «abitazione principale» del «soggetto titolare» firmatario dell'istanza tardiva e dei suoi familiari e siano destinati - una volta ripristinati - ad esserlo nuovamente, già oggetto di specifiche previsioni adottate con l'ordinanza commissariale n. 400;
 - c «Edificio composto da più di un'unità immobiliare», esclusivamente per gli edifici ove siano componenti unità ad uso abitativo ed unità ad uso produttivi ove alla data del sisma si esercitassero attività di cui all'articolo 2, comma 10, dell'ordinanza commissariale n. 16 e s.m.i., parimenti danneggiate dal sisma ed escluse dai contributi ai sensi del comma 7 dell'art.2 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013;
 - e «Altre tipologie di Edificio e di Danni», esclusivamente se la relativa scheda sia stata ricondotta alla linea di contribuzione per la ricostruzione post-sisma inerente gli edifici abitativi, così come meglio indicato nell'allegato A all'ordinanza commissariale 1° agosto 2018, n. 411 «Attuazione dell'avviso pubblico del 9 giugno 2017, recante: «Avviso inerente la ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i quali non sia ancora stato chiesto un contributo pubblico finalizzato al loro ripristino» - Terzo provvedimento - Disposizioni in ordine alle schede danno D ed E presentate ed altri provvedimenti».
- intendano presentare istanza tardiva di accesso ai contributi per la riparazione o ricostruzione di edifici, composti da una o più unità immobiliari, che abbiano esclusivamente le seguenti caratteristiche:
 - alla data del 26 giugno 2017, risultassero inagibili, in tutto o in parte, a seguito dei danni subiti in forza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ovvero siano stati dichiarati inagibili successivamente al sisma per le medesime cause e siano stati poi ripristinati a spese del proprietario nel rispetto delle condizioni e dei requisiti

Serie Ordinaria n. 51 - Lunedì 17 dicembre 2018

- prescritti dagli artt. 9 delle rispettive ordinanze commissariali nn. 15 e 16 e s.m.i.;
- abbiano una destinazione residenziale ovvero mista, contenente cioè nella medesima unità strutturale sia unità ad uso abitativo, che unità ad uso produttivo in esercizio al momento del sisma;
- detti edifici una volta ripristinati siano destinati nuovamente al medesimo uso che avevano ante sisma.
- rispettino pienamente tutti i criteri e le prescrizioni fissati negli artt. 1, 1-bis e 2 delle ordinanze commissariali nn. 15 e 16 e loro s.m.i..

Articolo 2
Limiti di contribuzione per le attività produttive

1. Per le istanze tardive che saranno presentate in forza della presente ordinanza, ai sensi dei punti 1 e 2 del dispositivo dell'ordinanza commissariale 1° agosto 2018, n. 411 ed in deroga a quanto espressamente previsto dai rispettivi articoli 3 delle ordinanze commissariali nn. 15 e 16 e loro s.m.i., una volta determinata la spesa ammissibile con i rispettivi criteri fissati, il contributo massimo concedibile al soggetto beneficiario richiedente in caso di interventi a favore di attività produttive sarà calcolato «in regime de minimis», di cui al regolamento UE della Commissione n. 1407/2013 e del regolamento UE della Commissione n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato TFUE agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

2. Ai sensi di detti regolamenti UE saranno pertanto riconoscibili ai singoli beneficiari (impresa unica di qualsiasi dimensione) aiuti fino ad importo totale massimo, nell'arco di tre anni, di 200.000,00 euro, ridotti a:

- 100.000,00 euro nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;
- 30.000,00 euro nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- 15.000,00 euro nel settore agricolo (regolamento (UE) n. 1408/2013).

Articolo 3
Determinazione del contributo concedibile

1. Per gli edifici in cui alla data del 20 e 29 maggio 2012 sussisteva una delle seguenti condizioni:

- l'affittuario, con contratto di locazione registrato, o il comodatario risiedevano nell'edificio danneggiato;
- il conduttore o il comodatario avevano eletto domicilio nell'edificio danneggiato;
- erano domiciliati lavoratori o il conduttore agiva nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo (uso forestiera), in entrambi i casi il contratto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;
- il proprietario non risultava temporaneamente residente anagraficamente nell'immobile danneggiato, poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria, nella quale aveva dichiarato temporaneamente la residenza;
- il proprietario sia iscritto alla anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia;
- i «Soggetti titolari a richiedere il contributo», così come identificati ai rispettivi articoli 1-bis delle ordinanze commissariali n. 15 e n. 16 s.m.i., avevano la residenza anagrafica, pur non dimorandovi abitualmente, nell'immobile dichiarato, successivamente alla data del 20 e 29 maggio, inagibile;

il contributo è determinato in deroga all'art. 3, comma 7, delle ordinanze commissariali n. 15 e n. 16.

2. Più specificatamente, il contributo per le opere di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 16 e di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 15, è calcolato nella misura del 75% del costo ammissibile di cui al comma 2 dell'art. 3 delle citate ordinanze 15 e 16, con le eventuali maggiorazioni di cui al comma 4 dell'art. 3.

3. In deroga rispettivamente all'art. 3, comma 9-bis, della Ordinanza commissariale 15 e all'art. 3, comma 10-bis, della ordinanza commissariale 16, in caso di acquisto da parte di persone fisiche di edificio danneggiato dagli eventi sismici, in cui alla data del 20 e 29 maggio 2012 sussisteva una delle condizioni di cui al precedente comma 1, il contributo è:

- pari al 75% delle spese ammissibili, se l'acquirente non abbia già beneficiato di contributo su altro immobile adibito ad abitazione principale, e si impegni ad adibire l'immobile acquistato ad abitazione principale, entro i tre mesi dalla

data di ultimazione dei lavori e per almeno quattro anni da tale termine;

- pari al 50% delle spese ammissibili, qualora l'immobile non fosse adibito ad abitazione principale oppure non venisse mantenuto ad abitazione principale, fatti salvi gli obblighi in capo ai proprietari delle abitazioni previsti all'art. 6, comma 6, dell'Ordinanza commissariale n. 15.

4. Per le unità immobiliari inagibili per le quali alla data del 20 e 29 maggio 2012 sussistevano i requisiti indicati nel precedente comma 1, ma facenti comunque parte di un edificio che comprende abitazioni principali o attività produttive in esercizio, il contributo per l'intervento comprende le opere di finitura interne connesse agli interventi sulle strutture ed è pari al 75%, invece il contributo per le parti comuni è pari al 100%.

5. Per gli edifici per i quali non sussistevano alla data del 20 e 29 maggio 2012 le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e non rientranti nella definizione di cui all'art. 1 comma 2 della ordinanza commissariale 29 giugno 2018, n. 400 del, il contributo verrà determinato nella misura del 50% rispettivamente ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, dell'ordinanza commissariale n. 15 e dell'art. 3, commi 9 e 10, dell'ordinanza commissariale n. 16.

Articolo 4
Modalità e Termini di Presentazione delle Istanze Tardive

1. I «Soggetti titolari a richiedere il contributo», così come identificati ai rispettivi articoli 1-bis delle ordinanze commissariali n. 15 e n. 16 e loro successive modifiche ed integrazioni, che rientrano nell'ambito di applicazione di cui al precedente articolo 1, possono presentare, secondo le modalità indicate nel successivo punto 4 e nell'articolo 4 rispettivamente delle ordinanze commissariali n. 15 e n. 16 e loro successive modifiche ed integrazioni, con le limitazioni di cui al successivo art. 5, un'istanza tardiva per l'eventuale assegnazione di contributi finalizzati:

- alla riparazione ed al ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e misto danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che siano stati dichiarati temporaneamente o parzialmente inagibili (Esiti B - C);
ovvero
- alla riparazione ed al ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e misto che abbiano subito danni significativi, gravi o gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e caratterizzati da uno «stato di danno» ed un «valore di vulnerabilità» che, combinati insieme, rientrino nella definizione contenuta nella Tabella 1 ALL. B (ordinanza commissariale n. 16) di «livello operativo» E0, E1 ed E2 nel caso di riparazione del danno e miglioramento sismico o di «livello operativo» E3, nel caso di ricostruzione

2. Possono altresì presentare istanza tardiva, con le medesime modalità, i «Soggetti titolari a richiedere il contributo», così come identificati ai rispettivi articoli 1-bis delle ordinanze commissariali n. 15 e n. 16 e loro successive modifiche ed integrazioni, che si siano trovati dopo il sisma nell'ambito di applicazione di cui al precedente articolo 1 e che abbiano già proceduto - a proprie spese - all'esecuzione delle opere di ripristino della propria abitazione principale. Il contributo sarà concesso al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 9 delle ordinanze commissariali n. 15 e 16 e loro s.m.i., e verrà determinato con le modalità ed i criteri di cui all'art. 3 delle citate ordinanze commissariali tenuto conto delle limitazioni di cui al successivo art. 5. In tal caso la prescritta ordinanza di inagibilità dovrà essere stata emessa successivamente alla data del sisma e quindi revocata al ripristino dell'agibilità dell'immobile.

3. Le istanze tardive, corredate di tutto quanto prescritto, dovranno pervenire perentoriamente, entro e non oltre lunedì 1° aprile 2019, esclusivamente tramite compilazione e validazione delle stesse sull'applicativo «MUTA-SISMA 2012», raggiungibile all'indirizzo internet: www.sismamantova.regione.lombardia.it, secondo le specifiche modalità descritte al successivo punto 4.

4. Ai fini della presentazione dell'istanza tardiva i «Soggetti titolari» sopra indicati, per tramite del proprio tecnico di fiducia opportunamente incaricato, dovranno seguire fedelmente il seguente iter procedimentale di presentazione:

- a) registrarsi sul sistema informativo «MUTA SISMA 2012», solo se non già precedentemente registrati;
- b) entrare nel sistema e nella sezione «SISMA MN», raggiungibile dal menu di sinistra;
- c) aprire una nuova pratica, cliccando sul link dal medesimo nome che si trova in alto a destra sulla nuova pagina che

si sarà aperta, il sistema restituirà un pop-up che indica che la nuova pratica è stata creata correttamente; chiudere il pop-up cliccando su «ok»;

- d) scaricare la domanda da compilare su file .pdf attivo, cliccando sul link «scarica pratica» e salvando il file sul disco fisso del computer;
- e) aprire il file in locale con un lettore di file pdf e compilare tutti i campi richiesti (la compilazione può avvenire anche in diversi momenti, nel caso ricordarsi di salvare sempre il file sul pc mediante il tasto «salva in bozza» presente in ultima pagina);
- f) una volta terminato il caricamento dei dati e dopo aver predisposto tutti gli allegati necessari, procedere alla verifica e validazione del file mediante il tasto «verifica e salva» presente in ultima pagina;
- g) immediatamente dopo la verifica, procedere alla firma digitale della domanda, mediante un sistema di firma digitale cd. forte (file d'uscita .p7m);
- h) allegare nel sistema «MUTA SISMA 2012» la domanda firmata digitalmente mediante il tasto «carica pratica»;
- i) caricare tutti gli allegati prescritti;

Nota bene: una volta caricato l'ultimo allegato si abiliterà la funzionalità di CONFERMA; all'atto della conferma il sistema produrrà il seguente messaggio di errore (pop-up):

«Attenzione! come indicato dalle ordinanze della Struttura Commissariale, sono scaduti i termini di invio delle domande per ripristino delle civili abitazioni, per qualunque dubbio si prega di contattare l'assistenza.»

Ignorare l'errore e chiudere il sistema.

- j) predisporre manualmente un messaggio di posta elettronica certificata contenente i seguenti dati minimi:
OGGETTO: Istanza Tardiva RCR
TESTO: RCR n. [indicare il numero di pratica assegnato da MUTA] - Nome, Cognome e Codice Fiscale del compilatore.
- k) trasmettere il messaggio esclusivamente a: sismamn@pec.regione.lombardia.it.

La Struttura Commissariale, una volta ricevuta la p.e.c. di cui sopra, procederà alla accettazione dell'istanza tardiva sul sistema informatico, dandone comunicazione al richiedente e al Comune interessato; la domanda a questo punto assumerà lo status di «presentata» all'interno del sistema MUTA ed il Sindaco potrà procedere alla istruttoria di merito della stessa alla stregua di tutte le altre istanze inerenti le civili abitazioni.

Al fine di stabilire la data e l'ora di ricevimento dell'istanza tardiva, si terrà conto della data e dell'ora in cui la p.e.c. di cui al precedente punto j. è stata accettata.

5. Le istanze tardive prive dei requisiti indicati, dei dati minimi richiesti, dei necessari allegati ovvero contenenti allegati illeggibili, incompleti, non presenti (fogli bianchi) o non conformi non saranno prese in considerazione e saranno archiviate d'ufficio ai sensi dell'art.2 della legge n. 241/1990 e s.m.i..

6. Le «schede di segnalazione del danno», regolarmente presentate ai sensi dell'Avviso Pubblico del Commissario delegato del 9 giugno 2017, appartenenti alla tipologia A e C ovvero ad essa ricondotte come meglio indicato nell'allegato A all'ordinanza commissariale n. 411, che non dovessero essere tramutate in istanza tardiva ai sensi del precedente comma 3° entro il termine ivi prescritto, decadranno automaticamente alla data del 2 luglio 2019 e saranno archiviate d'ufficio come non procedibili, senza obbligo di notifica al soggetto presentatore dell'avvenuta decadenza.

7. Le istanze tardive presentate ai sensi della presente ordinanza dovranno concludere l'iter autorizzativo di concessione dell'eventuale contributo entro il termine ultimo del 30 settembre 2020; termine oltre il quale le istanze che ancora non avessero concluso l'iter istruttorio di concessione per qualsivoglia motivo decadranno automaticamente e saranno oggetto di archiviazione d'ufficio da parte del Sindaco od in subordine dal Commissario Delegato.

8. I Sindaci provvedono ad un'ampia divulgazione dei predetti termini anche mediante appositi avvisi pubblici.

Articolo 5

Istruttoria delle istanze tardive e loro eventuale finanziamento

1. Le istanze tardive pervenute entro il termine prescritto al precedente articolo 3, complete dei dati e degli allegati necessari,

saranno sottoposte ad istruttoria di accesso al contributo nei modi e nei termini prescritti dalle ordinanze commissariali nn. 15 o 16 e loro s.m.i., secondo quanto rispettivamente presentato dal richiedente.

2. Il Sindaco ed il Comune incaricati, una volta trasferita loro l'istanza tardiva, procederanno alle fasi istruttorie di ammissibilità e di determinazione del contributo concedibile, secondo le specifiche previsioni ed i criteri fissati dalla rispettiva ordinanza di riferimento (nn. 15 o 16) e dal presente atto.

3. Una volta conclusa la fase istruttoria di ammissibilità e determinata l'entità del contributo concedibile, gli estremi identificativi delle istanze tardive accolte e i relativi importi saranno segnalati al Commissario delegato, a cura del Sindaco, per la puntuale individuazione della rispettiva fonte di finanziamento; successivamente il Sindaco potrà procedere all'adozione dell'ordinanza sindacale di concessione del contributo di rito.

4. Fatti salvi i casi di revoca già previsti dalle ordinanze commissariali nn. 15 e 16 e loro s.m.i., qualora il beneficiario - o uno dei beneficiari in presenza di più «soggetti titolari» - non concluda gli interventi di ripristino previsti dal progetto approvato in sede istruttoria entro i termini previsti, il contributo concesso sarà oggetto di revoca da parte del Sindaco od in subordine dal Commissario Delegato.

Articolo 6

Non applicabilità di criteri e limitazioni

1. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza e per le sole finalità fissate nella stessa, sono temporaneamente inapplicabili i commi 1 e 2 degli articoli 4 «Presentazione delle domande» rispettivamente delle ordinanze commissariali nn. 15 e 16 e loro successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza e per le sole finalità fissate nella stessa, non si intende abitazione principale l'edificio in cui, alla data dell'evento sismico:

- risiedeva anagraficamente l'affittuario con contratto di locazione registrato, o il comodatario;
- era domiciliato il conduttore o il comodatario che non possedeva la residenza nell'edificio danneggiato;
- erano domiciliati lavoratori o il conduttore agiva nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo (uso foresteria), ancorché in entrambi i casi il contratto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;
- il proprietario non risultasse residente anagraficamente nell'immobile danneggiato, poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria, nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza;
- il proprietario sia iscritto alla anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia.

3. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza e per le sole finalità fissate nella stessa, sono temporaneamente inapplicabili i commi 5° e 6° degli articoli 6 «Obblighi a carico dei beneficiari del contributo» rispettivamente delle ordinanze commissariali n. 15 e n. 16 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 7

Pubblicazione e Diffusione

1. Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana